

Bando per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la locazione di alloggi a canone agevolato ubicati a Calenzano.

L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CALENZANO

intende procedere alla formazione di una graduatoria inerente l'assegnazione in locazione di alloggi a canone concordato già disponibili o che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Calenzano durante la vigenza della stessa.

Con la presente si rende noto che dal 1/09/2025 fino al 30/09/2025, sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale per la formazione di una graduatoria.

ALLOGGI ERS IN DISPONIBILITÀ AL COMUNE AL 31 LUGLIO 2025		
Ubicazione	Proprietà	Numero
Via del lago	Calenzano Comune	16
Via M. Martini	Calenzano Comune	14
Via Tenco, p.za De Andrè	Comune di Calenzano	24
Via Tenco, p.za De Andrè	In via di acquisizione Comune di Calenzano	5
Viale G. Matteotti	Comune di Calenzano	2
Via L. Lama	Istituto Diocesano	2
	Tot.	63

Al momento gli alloggi sono tutti locati.

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione

I requisiti e le condizioni per beneficiare della locazione degli alloggi di edilizia agevolata, che si sono resi disponibili o in caso di rinnovo dei contratti, sono quelli di seguito specificati:

- a) Cittadinanza e stato civile: essere cittadina/o italiana/o o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i/le cittadini/e di Paesi Terzi titolari di carta di soggiorno e coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 27.05.1998 e successive modificazioni. Lo stato civile deve essere dichiarato (la dicitura "**stato civile ignoto**" risultante in Anagrafe indica che il dato non è conosciuto dall'Anagrafe comunale ed è **motivo di esclusione della domanda**);
- b) Residenza nel Comune di Calenzano o, in alternativa, svolgimento di regolare attività

lavorativa, esclusiva o prevalente, nel Comune di Calenzano, debitamente documentata (il requisito è richiesto al solo richiedente); almeno un componente del nucleo deve essere un lavoratore dipendente stabilmente impiegato/a con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale), obbligato/a alla dichiarazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente o essere titolare di pensione.

- c) avere un valore ISEE. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, in corso di validità, come definito dal successivo articolo 2 del presente bando, determinato con i criteri di cui al Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 e successive modifiche e integrazioni, non superiore ad € 35.000,00 e non inferiore a € 12.000,00. Il limite come sopra definito è elevato applicando ad esso l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dal mese di approvazione della presente delibera fino al mese di dicembre dell'anno precedente a quello della verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi.

Nel caso di soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno i limiti di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

- d) non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel territorio della Regione Toscana o in una qualsiasi località extra regionale la cui distanza dal Comune di Calenzano sia inferiore a 50 Km. L'adeguatezza dell'alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui dell'art. 12, comma 8 della L.R. n. 2/2019 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero);

Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è

titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare;
 - 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;
- f) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione di nuclei familiari il cui reddito superi i limiti stabiliti dalla normativa vigente per la permanenza in alloggi ERP, a condizione che tutto il nucleo familiare lasci l'alloggio in questione al momento della stipula del contratto di locazione. Per tali soggetti il limite di ISEE previsto per l'assegnazione è aumentato del 20%;
- g) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruitori del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici.

La disposizione di cui alla lett. g) non si applica a chi fa domanda per variazione della composizione del nucleo familiare (es. per accrescimento naturale, per ingresso nel nucleo di parenti/affini, per decesso di uno o più componenti)

Art. 2 - Data di accertamento della verifica del possesso o del mantenimento dei requisiti soggettivi dei locatari

I Comuni individuano la data di accertamento per la verifica del possesso o del mantenimento dei requisiti soggettivi dei nuclei familiari dei locatari tenendo conto:

- a) del termine di scadenza del secondo periodo di durata del contratto di locazione;
- b) degli eventuali termini stabiliti nei contratti d'affitto per le procedure che il locatore e il locatario attivano per il rinnovo o per la rinuncia al rinnovo del contratto, così come previsto agli art. 2 e 3 della legge 9.12.1998 n. 431.

Art. 3

Non costituiscono motivo di esclusione:

- a) l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, a condizione che la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto di locazione e a condizione altresì che l'assegnatario sia in regola col pagamento del canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore;
- b) l'acquisto o l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio che sia stato espropriato o sia stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- c) l'aver fruito del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998.

A pena di esclusione dal bando, i predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare indicati come partecipanti al bando. Nel caso di alloggi a canone agevolato resi disponibili da soggetti privati, i requisiti dovranno essere posseduti al momento della stipula del contratto di locazione.

Art.4

L'accesso e la permanenza negli alloggi ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false costituiscono motivo di decadenza dal beneficio. Il provvedimento di decadenza è assunto dal Comune competente, è preordinato alla risoluzione di diritto del contratto di locazione e comporta l'inammissibilità della sottoscrizione di un nuovo contratto. Sul soggetto attuatore/operatore grava l'obbligo di assumere ogni conseguente adempimento di competenza entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del provvedimento comunale di decadenza.

Art. 5 – Ulteriori accertamenti

Il Comune accerta altresì che:

- il locatario o gli altri componenti il suo nucleo familiare ai quali è stato verificato il possesso dei requisiti soggettivi abbiano risieduto e occupato in modo continuativo l'alloggio durante il periodo della validità del contratto di locazione prossimo alla scadenza;
- l'alloggio non sia, neppure parzialmente, sublocato o ceduto in uso, fruito e utilizzato per destinazioni diverse da quella abitativa.

In ogni caso è facoltà del Comune svolgere, in qualunque momento, le verifiche sopra indicate.

Art. 6 – Nucleo familiare

I requisiti sono valutati al nucleo familiare così come si compone alla data di accertamento. Ai fini del presente Bando:

- a) si definisce nucleo familiare la famiglia anagrafica costituita da una o più persone legate da

vincoli di matrimonio, convivenza more uxorio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o aventi finalità di reciproca assistenza morale o materiale, aventi dimora abituale nella medesima abitazione come risultante dai registri dell'anagrafe comunale alla data di pubblicazione del Bando;

- b) i coniugi sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare anche se residenti in abitazioni diverse, tranne i casi per i quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del tribunale o sia intervenuto in proposito un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- c) per i soggetti la cui domanda di accesso ai benefici è motivata dalla intenzione di costituire un nuovo autonomo nucleo familiare (coppie di futura formazione), l'accertamento dei requisiti soggettivi sarà limitato al/ai componente/componenti che si staccano dal nucleo originario fatto salvo quanto stabilito dal presente Bando sull'applicazione dell'ISEE. A pena di decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto di locazione, il nuovo nucleo deve risultare anagraficamente costituito e dimostrato nelle forme di legge entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto;
- d) tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio e al rispetto dei vincoli e delle condizioni conseguenti all'ottenimento del beneficio.

Art.7 - Locazioni successive alla prima – Locatari, importo del canone di affitto e durata del contratto

I contratti di locazione successivi al primo possono essere sottoscritti:

- dall'originario locatore titolare del precedente contratto o altro soggetto componente il nucleo familiare originario purché in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;
- da nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare originario in conseguenza di contrazione di matrimonio, o di unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze); è equiparata ad essa la formazione, risultante nei registri anagrafici, di nuove coppie conviventi legate da vincoli affettivi e finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale purché siano state costituite e durino da almeno due anni consecutivi dalla data di accertamento dei requisiti di cui all'Art. 2.

La coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, anche con l'acquisizione della residenza anagrafica, e l'ospitalità di terze persone non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare del coabitante o dell'ospite e non ingenerano alcun diritto al subentro nella locazione. L'ospitalità superiore a novanta giorni e la

coabitazione devono essere preventivamente segnalate sia al soggetto attuatore/operatore sia al Comune competente, nei modi e nei termini stabiliti dal Comune.

Per la fissazione dell'importo del canone di locazione e la durata del contratti successivi al primo si applicano le disposizioni contenute nella normativa di riferimento in base alla quale sono stati realizzati gli alloggi locati.

Art. 8 - Obblighi informativi

Costituiscono motivo di inammissibilità del rinnovo del contratto di locazione, della sua eventuale proroga al termine della prima scadenza nonché della sottoscrizione di un nuovo contratto l'omessa presentazione da parte dei conduttori, nei termini e con le modalità prescritte dal Comune, della documentazione e di ogni altro elemento necessario per gli adempimenti comunali inerenti la verifica del mantenimento dei requisiti.

I Comuni trasmettono alla Regione i dati riguardati l'esito delle verifiche. La cadenza temporale e le modalità tecnico-operative della trasmissione dei dati sono concordate mediante intese tra il competente Settore della Regione Toscana e i Comuni interessati.

Art. 9 - Formazione e pubblicazione delle graduatorie

L'Amministrazione comunale alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni del presente Bando.

Al termine dell'istruttoria si provvede alla elaborazione e approvazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune; avverso la stessa è possibile ricorrere nei 10 giorni consecutivi alla pubblicazione, scrivendo a calenzano.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto "ricorso avverso la graduatoria provvisoria di affitto agevolato".

I ricorsi presentati oltre il termine sopra previsto o con modalità diverse da quelle sopra elencate, saranno considerati irricevibili.

I ricorsi presentati sono inoltrati dal responsabile del Procedimento alla Commissione Comunale appositamente nominata che deciderà sugli stessi.

Successivamente, viene approvata la graduatoria definitiva delle domande, che viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

Le domande correttamente presentate saranno ordinate in base al punteggio in ordine decrescente e a parità di punteggio in ordine crescente dando precedenza ai valori più bassi dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito mediante sorteggio.

La graduatoria sarà formata sulla base di punteggi e titoli di precedenza (come da tabella Art. 11).

Art. 10 - Efficacia della graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva conserva l'efficacia per 2 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calenzano e comunque fino all'approvazione della graduatoria definitiva del successivo bando.

Nel periodo di validità della graduatoria, tutti gli alloggi da destinare a canone concordato che si renderanno disponibili saranno assegnati in locazione secondo l'ordine previsto dalla graduatoria stessa e con le modalità indicate nel successivo art. 8 del presente bando.

Art. 11 - Punteggi

La graduatoria è formata sulla base dei seguenti punteggi:

Anzianità di Residenza anagrafica senza interruzione, nel Comune di Calenzano • fino a cinque anni alla data di pubblicazione del bando.....punti 3 • da oltre cinque anni e un giorno alla data di pubblicazione del bando....punti 5	DOCUMENTI DA PRODURRE • per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea copia del permesso di soggiorno in corso di validità
Situazione di disagio abitativo debitamente documentato (punteggi non cumulabili tra loro): • provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole così come definita dalle Delibere della G.R.T. 1089/2013 e 1082/2014punti 8 • ordinanza di sgombero, il provvedimento non deve essere motivato da inadempienze del richiedente.....punti 8 • violenze nell'ambito familiare, nei casi accertati con provvedimento giudiziario, per motivi di incolumità e sicurezza personale o dei minori.....punti 8 • pignoramento o messa all'asta dell'alloggio di residenza, il	• copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per necessità dell'alloggio. • copia dell'ordinanza di sgombero dell'alloggio • copia di documentazione dell'autorità competente attestante la violenza • copia dell'atto di pignoramento

provvedimento non deve essere motivato da inadempienze del richiedente.....punti 8 • antigenicità assoluta dell'alloggiopunti 8	• attestazione rilasciata dall'ASL competente
• comunicazione di disdetta contratto di affitto per finita locazione...punti 6 • provvedimento di separazione, omologato dal competente Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio da parte del richiedente.....punti 6 • provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.....punti 6 • abitare in un alloggio il cui canone di locazione abbia un'incidenza superiore al 35% sul valore I.S.E. del nucleo familiarepunti 6	• comunicazione di disdetta del contratto • provvedimento di omologazione di separazione consensuale, o fotocopia della sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato • richiesta rilascio alloggio assegnato per ragioni lavorative • contratto di affitto, ricevute pagamento di affitto
Nuclei composti esclusivamente da anziani ultra sessantacinquennipunti 6	
Nuclei con presenza di persone con necessità di sostegno intensivo di livello elevato o molto elevato (ai sensi della legge 104/92 art. 3), o con invalidità civile al 100%..... .punti 6	• certificazione attestante l'invalidità (ai sensi della legge 104/92 art. 3)
Nuclei con presenza di persone con necessità di sostegno lieve o medio certificato medio/grave ai sensi della legge 104/92 o con invalidità civile superiore al 67% (non cumulabile con punteggio assegnato a persone con necessità di sostegno elevato o invalidità civile al 100%)punti 4	• certificazione attestante l'invalidità (ai sensi della legge 104/92 art. 3)
Nuclei familiari monoparentali (nucleo costituito da un solo genitore con figlio/figli minori).....punti 4	
Giovani coppie (si intende quella formata da due persone senza vincoli di parentela o affinità con entrambi i componenti al di sotto del 35° anno di età al momento dell'approvazione della graduatoria), nel caso in cui la coppia non sia convivente occorre la dichiarazione con l'impegno a costituire nucleo con iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia in caso di effettiva assegnazione dell'alloggio. In caso di coppia convivente si attribuisce il punteggio nei soli casi di residenza nello stesso nucleo, occupazione a titolo precario, coabitazione, dimostrazione di non disporre	

di una sistemazione abitativa adeguata.....punti 3	
Nuclei familiari con figli fiscalmente a carico (fino a 26 anni)punti 2	

Art. 12 - Documenti relativi ai requisiti per la partecipazione

Le domande dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

- **per i richiedenti ed i componenti il suo nucleo familiare non comunitari**, carta di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o copia del permesso di soggiorno di durata biennale e della documentazione in corso di validità attestante l'esercizio di una attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo;
- **per il richiedente non residente con attività lavorativa nel Comune di Calenzano**, documentazione a supporto di quanto dichiarato (es. copia contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro, ecc. attestante che la persona presta la sua attività lavorativa stabile alle dipendenze della Ditta/Azienda/Ente, con sede di lavoro esclusiva o principale in Calenzano, corredata dal documento di identità del dichiarante) o nel caso di lavoro autonomo, il numero di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio;
- **per il richiedente ed il componente del suo nucleo familiare se separati dal coniuge**, copia del provvedimento di omologazione di separazione consensuale, o copia della sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato.

Art. 13 - Documenti relativi ai punteggi

I punteggi relativi alla tabella dell'art.11, per essere assegnati devono essere validati dai relativi documenti comprovanti il possesso del requisito.

Art. 14 - Assegnazione alloggi disponibili, mantenimento in graduatoria e contratti di locazione.

Nel momento in cui si rendesse disponibile un alloggio, ai fini dell'assegnazione dello stesso, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda, nei confronti del soggetto che si trova utilmente collocato in graduatoria, previa richiesta della documentazione atta a comprovare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicate, ove non acquisibili d'ufficio.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le procedure conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi,

comprese situazioni di omissioni, viene esclusa dalla graduatoria definitiva.

Qualora, durante la fase di verifica dei requisiti, sia accertata la non sussistenza o la non permanenza di uno o più requisiti, il mutamento o la non sussistenza o permanenza delle condizioni previste dal presente avviso, verrà comunicata all'interessato/a l'esclusione dalla graduatoria o la nuova posizione in graduatoria.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Gli alloggi saranno proposti ai soggetti secondo la seguente modalità:

- a) scorrimento della graduatoria disposta con provvedimento amministrativo, tenendo presente per quanto possibile la dimensione e tipologia dell'alloggio disponibile, in relazione alla composizione del nucleo familiare, senza limiti di superficie o numero di vani utili e, comunque, non generando "sovraffollamento" con oltre due (2) persone a vano utile.

E' ammessa la possibilità di rinuncia all'alloggio proposto, con diritto al mantenimento in graduatoria, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- nucleo familiare al quale viene proposto un alloggio di dimensioni troppo grandi che genererebbero "sottoutilizzo";
- nucleo familiare composto da due persone non costituenti una coppia (ad es. madre/figlio) se l'alloggio è composto da soli due locali compresa la cucina;
- nucleo familiare composto da almeno tre persone se l'alloggio è composto da soli due locali compresa la cucina;
- nucleo familiare con presenza di una o più condizione di invalidità grave in rapporto alle condizioni di accessibilità dell'alloggio proposto.

I concorrenti di cui ai precedenti punti non perdono il diritto all'assegnazione ed alla scelta di alloggi di standard abitativi più adeguati che si rendano disponibili entro i limiti di efficacia della graduatoria;

- b) verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art.1. La mancata rispondenza a detti requisiti comporterà l'improcedibilità della proposta e l'esclusione dalla graduatoria;
- c) il nucleo deve possedere un reddito, di norma, non inferiore all'importo corrispondente a tre volte il canone di locazione per l'alloggio richiesto oltre alle spese condominiali;
- d) assenza di debiti nei confronti del Comune di Calenzano, della Calenzano Comune Srl o di Casa Spa;
- e) al momento della notifica di disponibilità di un alloggio, il richiedente ha 5 gg. di tempo per accettare o rinunciare la proposta, la mancanza di risposta entro i 5 gg. equivarrà ad una rinuncia, senza ulteriore comunicazione;

f) in caso di rinuncia dell'assegnazione da parte del richiedente, il medesimo è cancellato dalla graduatoria.

Il conduttore ha l'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio, entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettiva consegna dell'alloggio e di stabilirvi, con il proprio nucleo familiare, entro i medesimi termini, la residenza.

I successivi e conseguenti contratti di locazione dovranno avere durata minima di tre anni e saranno rinnovati a norma di legge (art.2 commi 3 e 5 Legge 431/1998), a condizione che permanga il possesso dei requisiti per l'edilizia agevolata convenzionata previsti all'art. 1 e non risultino morosità o inadempimenti contrattuali o motivi di risoluzione previsti nel contratto;

Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio e al rispetto dei vincoli e delle condizioni conseguenti all'ottenimento del beneficio.

Il canone di locazione è soggetto ad adeguamento ISTAT.

Al canone di locazione occorre aggiungere gli oneri condominiali accessori con particolare riferimento alla presenza di impianti comuni.

Per la stipula del contratto deve essere verificato che l'incidenza del canone e degli oneri condominiali accessori sul reddito del nucleo non sia superiore al 30% da calcolarsi al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.

L'inserimento della domanda nella lista dei richiedenti non è quindi condizione che garantisce certezza di accesso alla locazione a canone calmierato in quanto l'abbinamento di cui al punto precedente – effettuato dall'ufficio preposto – dovrà tener conto della tipologia di alloggi disponibili (numero vani), caratteristiche del nucleo familiare (numero persone che lo compongono), sostenibilità del canone, ecc ...

L'accesso e la permanenza negli alloggi ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto di locazione.

Tutti i componenti del nucleo familiare non devono aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale.

Art.15 - Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la piattaforma dedicata sulla rete civica comunale collegandosi all'indirizzo:

https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it/action:c_b406:alloggi.canone.agevolato

La domanda deve essere presentata **entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 30/09/2025**.

Per la presentazione della domanda on-line è necessario essere muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando e accedere alla piattaforma on-line del Comune di Calenzano, secondo una delle seguenti modalità:

- ✓ mediante tessera sanitaria con il PIN attivo: per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi all'apposita pagina web tramite il seguente LINK: **<https://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi>**. Tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario regionale della Toscana hanno ricevuto una nuova Tessera sanitaria con microchip, contenente una CNS;
- ✓ tramite identità SPID: Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi al seguente LINK: **<https://www.spid.gov.it/>**;
- ✓ con carta di identità elettronica: la registrazione è possibile solo con la nuova Carta di identità elettronica che attesta l'identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. Coloro che avessero smarrito le credenziali possono rivolgersi all'Ufficio di Anagrafe del Comune di Calenzano.

Si fa presente che il sistema informatico attribuisce ad ogni domanda presentata un numero di protocollo, pertanto sarà cura di ciascun richiedente conservare il numero di protocollo attribuito alla propria richiesta che sarà necessario per la propria identificazione in graduatoria.

La presentazione della domanda è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere dimostrata allegando alla domanda la dichiarazione di avvenuto assolvimento. Le domande prive di tale attestazione saranno escluse dalla graduatoria.

Art. 16 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D .P. R. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza secondo le leggi vigenti, e tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Dove non è possibile procedere d'ufficio ad effettuare tali controlli, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ulteriore documentazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltrare segnalazioni alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti.

Art. 17 – Privacy

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento relativo al presente bando conformemente al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Calenzano.

Art. 18 – Clausola di salvaguardia

Resta salva la facoltà per i proprietari degli alloggi che si renderanno disponibili, di rifiutare solo in caso di scarsa affidabilità economica e solvibilità del nucleo familiare l'indicazione fornita dal Comune che, conseguentemente, fornirà ulteriori nominativi scorrendo l'elenco.